

ACCERTAMENTO

I bonifici esteri sono ricavi neri se non smentiti analiticamente

di Angelo Ginex

In materia di **indagini finanziarie**, la disponibilità di **ingenti somme** derivanti da **bonifici esteri** fa presumere l'esistenza di un **reddito imponibile** in capo al contribuente, soggetto al quale è demandata la **prova contraria** dell'irrelevanza fiscale, ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#). È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza 6 maggio 2019, n. 11810](#).

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, a seguito di **indagini sui conti correnti**, mediante il quale l'Amministrazione finanziaria contestava ad una persona fisica l'esistenza di maggiori redditi di capitale derivanti da plurimi **bonifici esteri**.

Ad esso seguiva, dunque, **ricorso** presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale procedeva ad **annullare l'atto**.

Detta **decisione** era **confermata**, inoltre, anche in **appello**, sede in cui i giudici del gravame precisavano come **l'onere di provare la pretesa tributaria** spettasse all'**Agenzia fiscale**, e non al contribuente, e come, nella vicenda per cui era causa, **la motivazione dell'accertamento fosse meramente congetturale e priva di riscontri oggettivi**, tanto da fondare un **ragionevole dubbio sulla gravità, precisione e concordanza** delle presunzioni ivi dedotte.

Pertanto, **l'onere probatorio non era ritenuto soddisfatto** dai giudici di seconde cure.

L'Amministrazione finanziaria si induceva, pertanto, a proporre **ricorso per cassazione**, deducendo la violazione di legge ex [articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.](#) per **erronea applicazione** dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) e degli [articoli 2729 e 2697 cod. civ.](#)

Nella specie, secondo le prospettazioni della ricorrente, il giudice del gravame avrebbe errato nell'attribuire **l'onere probatorio solo all'Agenzia fiscale**, avendo totalmente esonerato il contribuente, il quale non sarebbe stato **neppure onerato di offrire la prova contraria**.

I Supremi giudici, **ritenendo fondata la censura della ricorrente**, hanno chiarito che, nei casi di verifiche sui conti correnti dei contribuenti ex [articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), **l'onere probatorio** dell'esistenza di **maggior reddito imponibile** è soddisfatto dall'Amministrazione finanziaria con la **mera indicazione analitica dei dati e degli elementi da essi risultanti**.

Si assiste, dunque, ad una **presunzione legale relativa** che, per definizione, **non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza**, propri invece delle presunzioni semplici (Cfr. [Cass., sent. 9078/2016](#); [Cass., sent. 6237/2015](#)).

Da ciò consegue un'**inversione dell'onere della prova** a carico del contribuente, il quale dovrà **dimostrare analiticamente** che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non afferiscono ad operazioni imponibili e, per l'effetto, **non** hanno **rilevanza fiscale** (Cfr. [Cass., sent. 5758/2018](#); *idem*, [Cass., sent. 711/2017](#), [Cass., sent. 15857/2016](#), [Cass., sent. 4829/2015](#); [Cass., sent. 623/2018](#); [Cass., sent. 29261/2017](#)).

Orbene, nella vicenda in disamina, l'Amministrazione finanziaria, avendo provato che **nel conto corrente della contribuente erano confluite ingenti somme per bonifici bancari provenienti dall'estero**, con la causale dell'operazione "**investimenti in beni e diritti immobiliari**", aveva correttamente dimostrato, mediante presunzioni, la **disponibilità di maggiori redditi tassabili**.

Perciò, spettava al soggetto accertato dimostrare che gli elementi derivanti dai movimenti bancari non erano riferibili ad operazioni fiscalmente rilevanti, mediante una **prova non generica ma analitica per ogni accredito bancario**.

Tanto, tuttavia, non è stato dalla stessa adempiuto, né è stato ordinato dai giudici di prime e di seconde cure.

Pertanto, per quest'ordine di ragioni, **il ricorso dell'Amministrazione finanziaria è stato accolto e la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice del gravame**, in differente composizione.

Da ultimo, occorre evidenziare che tale decisione ha trovato seguito in una recentissima pronuncia, secondo la quale **sono contestabili i versamenti sospetti effettuati ai lavoratori dipendenti**, oltre che agli esercenti attività d'impresa ed ai lavoratori autonomi, sulla scorta dell'asserita **portata generale** dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), con la conseguenza che spetterebbe proprio al contribuente accertato vincere la presunzione mediante prova analitica dell'estraneità delle movimentazioni bancarie rispetto a fatti imponibili (Cfr. [Cass., sent. 104/2019](#)).

Seminario di specializzazione

**L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:
ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI**

Scopri le sedi in programmazione >